

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il medico cantonale

**Direttiva sulle attività nelle case per anziani,  
sull'accesso e sulla gestione del personale curante  
durante l'epidemia COVID-19  
del 18 settembre 2020**

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto dell'Ordinanza 3 COVID-19 del 22 giugno 2020 (Stato 14 settembre 2020);

preso atto dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 (Stato 14 settembre 2020);

considerati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

esaminata l'evoluzione recente dell'epidemia sul territorio Cantonale che risulta contenuta allo stato attuale;

**emana la seguente Direttiva:**

### I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti avvengono conformemente al piano di protezione settoriale contro il COVID-19.

Art. 2 Sono permesse le attività socializzanti e di gruppo negli Istituti. Per ogni attività deve essere elaborato il relativo protocollo di gestione, nel rispetto delle misure d'igiene accresciuta e del numero massimo di partecipanti per attività; si raccomanda di creare gruppi di residenti distinti e stabili nel tempo. Possono accedere all'Istituto per queste attività al massimo due professionisti esterni che propongono le loro prestazioni in maniera continuativa durante una fascia oraria definita.

## **II ACCESSO A TERZI**

Art. 3 È consentito l'accesso pianificato in struttura ai medici curanti dei residenti, come pure il recarsi presso i medici specialisti, compresi i dentisti, o Istituti sanitari per il tempo necessario per l'erogazione della prestazione sanitaria (es. dialisi).

Art. 4 È consentito l'accesso pianificato in struttura di persone (es. risorse umane in vista di assunzioni, colloqui, ispettori scolastici e formatori e volontari) per il tempo necessario, nel rispetto del piano di protezione dell'istituto, se e quando ritenuto necessario dalla Direzione, secondo un'agenda apposita.

Art. 5 L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulatori e dei residenti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione. La permanenza dei pazienti ambulatori negli spazi comuni dell'Istituto è vietata.

Art. 6 L'accesso e l'attività di parrucchieri e di ministri del culto è autorizzato conformemente al rispettivo piano di protezione settoriale e deve essere pianificato.

Art. 7 L'accesso ai funzionari dell'autorità cantonale con compiti di vigilanza deve sempre essere garantito. Anche essi rispettano sempre il piano di protezione.

Art. 8 L'accesso ai fornitori può essere autorizzato dalla Direzione sanitaria solo per consegne voluminose che necessitano il trasporto del materiale con muletti fino al luogo di deposito; è escluso l'accesso ai reparti di degenza.

Art. 9 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione è autorizzato nel rispetto del piano di protezione settoriale e dell'Istituto. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio, questa avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html>) e dalle associazioni di categoria. Lavori di ristrutturazione e/o ampliamento devono essere sottoposti alle autorità cantonali prima dell'inizio dei lavori.

## **III VISITE AI RESIDENTI**

Art. 10 L'accesso alla struttura è consentito per visite ai residenti nel rispetto della presente Direttiva e conformemente ai piani di protezione settoriali contro il COVID-19.

Art. 11 All'entrata nella struttura i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE, che deve essere indossata a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno della struttura e almeno fino all'uscita dalla stessa. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE per uso sanitario.

Art. 12 La Direzione dell'Istituto ha l'obbligo di garantire il controllo dello stato di salute dei visitatori all'entrata. Regola l'accesso protocollando gli orari di entrata e d'uscita delle visite, così come le generalità (nome e cognome, numero di telefono di contatto verificato) delle stesse, raccogliendo un'autodichiarazione firmata sullo stato di salute. L'accesso di minori sotto 12 anni è consentito solo se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità.

Art. 13 È proibito l'accesso agli Istituti a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie riconducibile al COVID-19 (p. es. tosse, mal di gola, affanno con o senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari oppure perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento *"Nuovo Coronavirus (COVID-19). Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione"*). È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena per un contatto accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese a rischio, secondo la *"Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori"*.

Art. 14 Le visite a residenti in isolamento non sono ammesse.

Art. 15 La Direzione sanitaria della Casa per Anziani ha facoltà di deroga agli artt. 13 e 14, per residenti complessi e/o in situazioni di assistenza di fine vita per visite al residente, adottando le misure di igiene appropriate.

Art. 16 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile) la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intera struttura ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo. In questa situazione le visite potranno avvenire solo nel locale visite preposto e se vi è una barriera fisica tra residente e visitatore (barriera trasparente). Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti, la Direzione non può introdurre ulteriori limitazioni al diritto di visita o di movimento dei residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale.

Art. 17 Ai visitatori è proibito l'accesso agli spazi comuni (es. luogo di culto, sala da pranzo, bar...) dell'Istituto. I residenti possono usufruire degli spazi comuni dell'Istituto nel rispetto delle norme d'igiene accresciuta e della distanza fisica ( $\geq 1.5$  m). La Direzione congiunta definisce per ogni spazio comune la modalità d'accesso e il numero massimo di persone contemporaneamente presenti, il tempo massimo di permanenza e la collocazione degli arredi. A ogni utilizzo successivo dello spazio è necessario prevedere e applicare la sanificazione dello stesso.

Art. 18 Le visite negli Istituti avvengono ogni giorno della settimana (7/7), nella fascia oraria stabilita dagli Istituti (almeno 6 ore giornaliere) che consenta visite anche a chi è professionalmente attivo. La durata massima della visita è di 45 minuti per singolo residente, le Direzioni non possono ridurre la durata. Deroghe alla durata massima di visita sono ammesse secondo l'art. 15. A ogni residente deve essere garantito il diritto di visita almeno una volta alla settimana, ogni settimana.

Art. 19 Le visite devono essere consentite nella camera personale del residente. Nella stanza è ammesso un massimo di due visitatori per volta. In questo caso i visitatori indosseranno un camice di protezione e la mascherina chirurgica prima di accedere all'interno della struttura, dopo essersi lavati/disinfettati le mani nella sequenza richiesta dalla vestizione e nel rispetto delle norme di igiene accresciuta, sotto supervisione del personale della struttura. Anche nelle camere doppie, le visite non possono superare le due unità contemporanee.

Art. 20 Le visite sono consentite anche nel locale visite, preposto all'interno della casa, dove possono avvenire con un massimo di 2 visitatori contemporaneamente per residente. Nel locale visite non è necessario l'uso del camice riservato quanto previsto all'art. 22. Dopo ogni visita le superfici di contatto devono essere sanificate.

Art. 21 Le visite che si svolgono all'aria aperta e con distanza fisica  $\geq 1.5$  m possono avvenire con un massimo di 2 visitatori contemporaneamente per residente, in questo caso è possibile rinunciare all'uso della mascherina. Le visite svolte all'esterno devono avvenire in uno spazio dedicato e distinto dall'area accessibile ai residenti.

Art. 22 Contatti fisici tra visitatori e residente possono avvenire se i visitatori indossano camice e mascherina chirurgica dopo essersi lavati/disinfettati le mani nella sequenza richiesta dalla vestizione e nel rispetto delle norme di igiene accresciuta e l'istruzione avviene sotto supervisione del personale della struttura.

Art. 23 La Direzione amministrativa pianifica e organizza le visite ai propri residenti coerentemente alla seguente Direttiva e al piano di protezione COVID-19 del proprio istituto. In ogni caso durante il tempo effettivo di visita e ovunque questa si svolga, la stessa avviene senza controllo diretto da parte del personale, ma sotto la responsabilità del residente e dei suoi visitatori.

#### **IV USCITE DALL'ISTITUTO**

Art. 24 L'istituto informa sulle regole di comportamento cui devono attenersi i residenti e gli accompagnatori durante il trasporto e l'uscita. L'utilizzo di trasporti offerti da terzi è autorizzato conformemente al rispettivo piano di protezione settoriale.

Art. 25 Le uscite temporanee semplici, a basso rischio di contagio, (es. senza uso di trasporti pubblici, senza visita di negozi, locali di ristorazione e senza visite a domicilio) dei residenti sono ammesse e avvengono in maniera responsabile. I residenti devono essere stati istruiti all'uso corretto della mascherina chirurgica e devono essere in grado di gestirla. Se l'uscita avviene con parenti o conoscenti, il residente e i visitatori (massimo 4 persone) indossano tutti la mascherina chirurgica e si impegnano a evitare situazioni a rischio. Il trasporto con auto privata, con uso della mascherina, è ammesso. Al rientro in Istituto i residenti proseguono con le abituali attività.

Art. 26 Uscite temporanee dei residenti in altre situazioni (es. uso di trasporti pubblici, visita di negozi, locali di ristorazione e visite a domicilio senza pernottamento) e che comportano un rischio di trasmissione più elevato rispetto ad uscite temporanee semplici sono ammesse una volta a settimana e comportano per il residente al rientro in Istituto "misure igieniche rinforzate" come da art. 28 per i 10 giorni seguenti il rientro.

Art. 27 Al rientro da una degenza ospedaliera e all'ammissione in Istituto, il residente sarà sottoposto a un regime di "misure igieniche rinforzate" come da art. 28 per i 10 giorni seguenti il rientro. Le visite sono ammesse in stanza da subito.

Art. 28 Misure igieniche rinforzate sono applicate per le situazioni di cui agli artt. 26 e 27. La misura avviene idealmente in stanza singola: è eseguito il monitoraggio della

---

temperatura, della saturazione e dei sintomi (sospetti per COVID-19, come da art. 13) per almeno 3 volte al dì, il residente consuma i pasti in stanza, le uscite dalla stanza sono ammesse sempre con la mascherina chirurgica.

Art. 29 Uscite prolungate che comportano congedi infrasettimanali, del fine settimana o vacanze sono ammesse. Il residente al rientro in Istituto, anche dopo un singolo pernottamento all'esterno, è sottoposto a quarantena in camera per 10 giorni.

Art. 30 I soggiorni di vacanza con i residenti e i collaboratori dell'Istituto organizzati e gestiti dall'Istituto all'interno di abitazioni di proprietà o in locazione (sono escluse strutture di ricezione turistica con clienti esterni all'Istituto) sono ammessi nel rispetto delle misure di igiene accresciute e di distanza sociale. Quanto stabilito dalla presente Direttiva si applica anche a questa tipologia di soggiorni di vacanza. In ogni caso deve anche essere considerata la *"Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori"*. Al rientro in Istituto non è previsto un periodo di quarantena.

## **V GESTIONE DEL PERSONALE**

Art. 31 I collaboratori posti in isolamento o in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare; non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena di 10 giorni anche i collaboratori che hanno viaggiato in Paesi a rischio definiti nell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori.

Art. 32 I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

Art. 33 In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

Art. 34 In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

Art. 35 Gli operatori esposti a casi confermati positivi al SARS-CoV-2 (contatto professionale e/o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, seguono le raccomandazioni in vigore pubblicate da Swissnoso ([www.swissnoso.ch](http://www.swissnoso.ch)) e le indicazioni delle competenti autorità cantonali (contact tracing).

## VI NORME DI APPLICAZIONE

Art. 36 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

Art. 37 La Direzione dell'Istituto ha facoltà di richiamare i frequentatori dell'Istituto al rispetto delle norme di questa Direttiva in caso di inosservanza; nel caso di ripetute o gravi inosservanze malgrado i richiami, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 38 La presente Direttiva sostituisce quella del 29 maggio 2020, entra in vigore immediatamente e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

Art. 39 Le Case per Anziani hanno 7 giorni lavorativi di tempo dall'entrata in vigore della presente Direttiva per renderla operativa.

Art. 40 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI; all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch).

Il Medico cantonale  
G. Merlani

